



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

parte ordinaria

18 dicembre 2017 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 3 dell'ordine del giorno, parte ordinaria:

- **Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Come indicato nell'avviso di convocazione, si ricorda che i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria saranno sottoposti alla trattazione e deliberazione degli Azionisti solo subordinatamente all'assunzione della delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria. Le relative deliberazioni assunte in parte ordinaria avranno efficacia solo a seguito dell'iscrizione delle deliberazioni di cui al richiamato punto 2 in parte straordinaria.

Si richiama l'attenzione degli azionisti in merito a tutte le attività inerenti l'elezione dei nuovi organi, per cui si dovrà fare riferimento unicamente all'approvando Statuto in parte straordinaria.

Si procederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019 (e più precisamente, nel caso specifico, l'ultima frazione dell'esercizio 2017, non ancora concluso, e gli interi esercizi 2018 e 2019), sulla base delle liste presentate dai soci, da cui saranno tratti i componenti il Consiglio secondo la procedura e le modalità previste dallo Statuto sociale all'art. 15 nella proposta nuova formulazione.

In ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) - specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate cui la Banca aderisce. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (età non superiore ad anni 70 al momento della nomina) e per la carica di Amministratore Delegato (età non superiore ad anni 67 al momento della nomina), ai sensi delle norme statutarie.

Si ricorda altresì che – pena la decadenza dal proprio ufficio – nessun amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione o del

Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza.

Il processo di nomina segue le disposizioni del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche (di seguito il "TUB") ed i criteri dettati dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in tema di governo societario (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013 Titolo IV Capitolo 1, di seguito le "Disposizioni di Vigilanza"), nonché la Direttiva n. 2013/36/EU *Capital Requirements Directive* (di seguito la "Direttiva CRD IV") ed il Regolamento (EU) n. 575/2013 in materia di c.d. *Capital Requirements Regulation* (CRR), con particolare riferimento all'identificazione preventiva da parte del Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine, della propria composizione quali-quantitativa, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuti opportuni a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

A tale ultimo riguardo, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, contestualmente alla pubblicazione della presente Relazione saranno portate a conoscenza dei soci, tramite apposito documento - pubblicato e disponibile sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato -, le valutazioni del Consiglio di Amministrazione uscente, con il supporto del Comitato Nomine, in merito alla propria composizione quali-quantitativa in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette disposizioni, e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tener conto del profilo richiesto.

Si richiama, inoltre, la Vostra attenzione sulla necessità che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari, fermo restando che, *post* nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

A riguardo si ricorda che la disciplina sui requisiti degli esponenti bancari prevista dall'art. 26 TUB è stata modificata dal D.Lgs. n. 72/2015 che, in attuazione della normativa europea (Direttiva CRD IV) stabilisce una nuova disciplina dei requisiti degli esponenti bancari, prevedendo, secondo quanto stabilito dalla citata Direttiva CRD IV e dalle linee guida emanate dall'EBA e dalla Banca Centrale Europea (di seguito "BCE"), che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

Ai fini della "idoneità" gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, avere disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico, aspetti che saranno enucleati a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito il "MEF"), con decreto adottato sentita la Banca d'Italia. Si precisa, peraltro, che, alla data del presente documento, si è chiusa la consultazione sullo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in

materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti bancari, ma lo stesso non risulta ancora emanato.

Il menzionato art. 26 del TUB (nella nuova formulazione, non ancora in vigore) prevede che il criterio di "competenza" dovrà essere disciplinato in modo "coerente con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo", e il concetto di "correttezza" – di introduzione completamente nuova all'interno del nostro ordinamento – abbia riguardo "tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti dell'autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente".

Per quanto la nuova disciplina in tema di requisiti prevista dal nuovo art. 26 del TUB sia ancora in regime transitorio, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, il Consiglio in sede di verifica dei requisiti dei nuovi consiglieri terrà conto anche dei criteri di idoneità sopra indicati, come da indicazione della BCE. Al riguardo si evidenzia che la verifica dei requisiti degli esponenti nominati nel 2016 - 2017 dalla Capogruppo e dalle Banche del Gruppo Montepaschi è stata oggetto di attenta valutazione da parte delle Autorità di Vigilanza con riferimento non solo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ma anche alla idoneità degli esponenti bancari.

\*\*\*\*\*

Quanto alla procedura di nomina assembleare con il voto di lista si precisa che, assumendo l'approvazione della delibera relativa alle modifiche allo statuto sociale posta al punto 2 della parte straordinaria, si procederà all'elezione del Consiglio di Amministrazione come di seguito precisato:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio da eleggere eccetto 3 (tre), ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;
- i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti che avranno ottenuto il quoziente più elevato. Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo neppure indirettamente con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In tal caso, ad essere sostituito, sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Se all'esito della votazione non sia stata rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - che prevede la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato - verrà calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di amministratori necessario per rispettare la quota minima di amministratori indipendenti e di amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà all'elezione degli amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni statutarie appena richiamate.

Siena, 7 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Ing. Alessandro Falciai  
Presidente del Consiglio di Amministrazione